

Il Consiglio di Stato sull'allattamento Permessi riconosciuti al padre anche se la madre è casalinga

Se vostro marito disconosce il vostro impegno domestico, sappiate che potete contare sull'appoggio del giudice. Per il Consiglio di Stato fare la casalinga è un lavoro, anche se non retri-

buito. Tutto va a vantaggio della famiglia. E così i giudici hanno accordato i permessi per "allattare" a un marito con una moglie occupata nei lavori di casa.

Gheido ▶ pagina 31

Lavoro. Il Consiglio di Stato riconosce le casalinghe

Le mansioni domestiche pesano come un impiego

Maria Rosa Gheido

Il lavoratore padre può fruire dei riposi giornalieri "per allattamento" se la madre non ne ha diritto in quanto casalinga. Lo ha sancito il Consiglio di Stato con la decisione 4293/2008, confermando la sentenza con cui il Tar della Toscana aveva riconosciuto il diritto di un dipendente del ministero dell'Interno a vedersi riconosciuti i riposi giornalieri con relativo trattamento economico sino al compimento di un anno di vita delle figlie. La decisione ha effetto nei soli confronti del lavoratore interessato alla vertenza, ma introduce un elemento di riflessione sulle disposizioni del decreto legislativo 151/2001.

ACCOLTA LA RICHIESTA

I permessi per allattamento possono essere utilizzati dal lavoratore padre se la moglie è impegnata nelle attività di casa

In base a questo provvedimento, il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il primo anno di vita del bambino, due ore di riposo durante la giornata, riducibili a una quando l'orario giornaliero è inferiore a sei ore. I riposi sono riconosciuti al padre lavoratore:

- nel caso in cui i figli siano affidati solo al padre;
- in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se-

ne avvalga;

- nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente;
- in caso di morte o di grave infermità della madre.

Inoltre, in caso di parto plurimo i periodi di riposo sono raddoppiati e le ore aggiuntive, rispetto a quelle normalmente previste, possono essere utilizzate anche dal padre quale diritto autonomo.

Ai fini del riconoscimento al lavoratore padre del diritto autonomo al riposo giornaliero è prassi consolidata che la madre, seppure non dipendente, sia comunque "lavoratrice" autonoma (artigiana, commerciante, coltivatrice diretta, colona, mezzadra, imprenditrice agricola professionale, parasubordinata e libera professionista) con diritto a un trattamento economico di maternità a carico dell'Istituto o di altro ente previdenziale.

Il Consiglio di Stato va, invece, oltre e conferma la lettura che, del termine "lavoratrice" ha dato il Tar della Toscana. Trattandosi di una norma (gli articoli 39, 40 e 41 del decreto legislativo 151/2001) intesa a sostenere, oltre che la maternità, la famiglia, appare corretto interpretarla alla luce dell'articolo 31 della Costituzione.

In questa prospettiva, conferma il Consiglio di Stato, non può non considerarsi lavoratrice anche la madre casalinga, essendo anch'essa comunque impegnata in compiti che possono distoglierla dalla cu-

ra del neonato. In tal senso, già la Corte di cassazione - decidendo in materia di risarcimento danni con sentenza 20324/2005 - ha sancito che anche chi svolge attività domestica sia nell'ambito di un nucleo familiare, anche basato su una stabile convivenza, che in favore di se stesso, benché non percepisca un reddito, svolge un'attività suscettibile di valutazione economica. Dunque, può subire un danno patrimoniale in conseguenza della riduzione della propria capacità lavorativa, che, se provato, è risarcibile autonomamente rispetto al danno biologico.



www.ilsole24ore.com/norme

La decisione del Consiglio di Stato



INPS

Aggiornati i modelli per le richieste

Dopo la modulistica per i disabili gravi, quella per i trattamenti di maternità. Con messaggio 23600/2008 l'Inps ha reso disponibili sul suo sito i nuovi modelli di domanda relativi alle prestazioni economiche di maternità e paternità e del congedo parentale dei lavoratori dipendenti, in linea con le più recenti novità normative. È stato anche realizzato il modello di domanda relativo al congedo parentale per gli iscritti alla Gestione separata.

I moduli sono validi sia per le prestazioni a pagamento diretto sia per quelle "a conguaglio" e vanno presentati - di regola prima dell'inizio del periodo di congedo richiesto - all'Inps e al datore di lavoro, qualora sia previsto.

Per agevolare l'utente nella compilazione della domanda è stata predisposta, per ogni modello, una copertina, di una o due pagine, che contiene informazioni di carattere generale relative, ad esempio, alle modalità di presentazione della domanda e al termine di prescrizione, nonché informazioni specifiche relative ai soggetti aventi diritto, alla durata e alla misura della prestazione e così via.

I modelli di domanda, con la relativa documentazione, vengono consegnati all'Inps di zona, ossia alla sede di residenza o di domicilio del richiedente (madre, padre, genitore adottivo o affidatario).

Ar.Ro.

Obiettivo la tutela della famiglia

■ Consiglio di Stato, sezione sesta, decisione 4293/08

Premesso che il padre, che non sia affidatario esclusivo, può beneficiare dei congedi solo se la madre sia lavoratrice, e non intenda avvalersi dei congedi o non sia lavoratrice dipendente, correttamente il Tar ha ritenuto che l'espressione (...) possa dirsi comprensiva della "lavoratrice" casalinga. (...) La nozione di lavoratore assume diversi significati nell'ordinamento, e in particolare nelle materie privatistiche e in quelle pubblicistiche, è a quest'ultimo che occorre fare riferimento, trattandosi di una norma rivolta a dare sostegno alla famiglia ed alla maternità. In tale prospettiva, essendo noto che numerosi settori dell'ordinamento considerano la figura della casalinga come lavoratrice (sul punto un'interessante ricostruzione è fornita da Cassazione 20324/05, al fine di risolvere il problema della risarcibilità del danno da perdita della relativa capacità di lavoro), non può che valorizzarsi la ratio della norma, volta a beneficiare il padre di permessi per la cura del figlio allorquando la madre non ne abbia diritto in quanto lavoratrice non dipendente e pur tuttavia impegnata in attività che la distolgano dalla cura del neonato